



•ALERT•

18 MARZO 2020

Vademecum sulle misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese - D.L. "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Il 17 marzo 2020, il Governo ha approvato il **Decreto c.d. "Cura Italia"** (D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - G.U. n. 70 del 17 marzo 2020) contenente le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito, una sintetica guida sulle misure più rilevanti introdotte in ambito fiscale.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Il Decreto dispone per tutti i contribuenti che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato la **sospensione degli adempimenti tributari** diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'**8 marzo** e il **31 maggio 2020**.

Per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, vengono sospesi per le imprese e gli esercenti arti e professioni, i **versamenti in autoliquidazione**:

- delle **ritenute alla fonte** di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73, e alle **trattenute** relative all'addizionale regionale e comunale;
- dell'**imposta sul valore aggiunto**;
- dei **contributi previdenziali e assistenziali**, e dei **premi** per l'assicurazione obbligatoria.

Tale sospensione è riconosciuta ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e con ricavi/compensi **non superiori a euro 2 milioni** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di **Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza** la sospensione dei versamenti sopra indicati si applica a prescindere dal volume di ricavi/compensi percepiti.



I versamenti così sospesi dovranno essere effettuati senza sanzioni e interessi entro il prossimo **31 maggio**, con possibilità di dilazione in **cinque rate mensili** di pari importo. Gli altri adempimenti andranno invece perfezionati entro il **30 giugno p.v.** (senza sanzioni).

Con riguardo ai titolari di partite Iva con più ridotte dimensioni⁽¹⁾, non verranno applicate le ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25 *bis* del D.P.R. n. 600/73, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Tali contribuenti dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi di tale disposizione. Provvederanno al successivo versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (senza sanzioni e interessi).

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente (pubblico e privato) di cui all'articolo 49 del TUIR che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo **non superiore a euro 40.000** spetta un **premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito**, pari a **euro 100** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di riferimento.

Il premio viene riconosciuto in automatico dal sostituto d'imposta nella retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato attraverso l'istituto di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLA P.A.

Tutti versamenti verso le Pubbliche Amministrazioni (inclusi i contributi previdenziali e assistenziali) vengono **prorogati dal 16 marzo al 20 marzo 2020**.

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI FISCALI

Dall'8 marzo sino al 31 maggio 2020 rimangono **sospese** le attività di liquidazione, controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte e al controllo formale), accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici fiscali. Per il medesimo periodo rimangono, inoltre, sospesi i termini per fornire risposte a istanze di interpello e per fornire documentazione integrativa.

Sempre con riguardo agli interpelli, la sospensione si applica:

- alle risposte delle Entrate alle richieste di adesione, da parte del contribuente, al regime di **adempimento collaborativo** (art. 7, co. 2, D.Lgs. n. 128/2015);
- ai termini per l'adesione alla procedura di **cooperazione e collaborazione rafforzata** (art. 1 *bis*, D.L. n. 50/2017);
- ai termini per il **ruling internazionale** (artt. 31 *ter* e 31 *quater*, D.P.R. n. 600/1973);
- ai termini per la procedura di **ruling** per il **patent box** (art. 1, co. da 37 a 43 L. 190/2014).

I termini per la risposta alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Per il medesimo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita **esclusivamente** per via telematica, attraverso l'impiego della PEC.

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori sono **prorogati** fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il Decreto sospende i termini dei **versamenti** delle cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione, degli accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e degli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio p.v. I relativi versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (**30 giugno 2020**). Non è previsto il rimborso di quanto già versato.



Risultano, inoltre, sospesi i termini relativi agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 emessi dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere per le entrate tributarie e per quelle patrimoniali.

Il Decreto prevede, inoltre, il **differimento al 31 maggio 2020** del termine di versamento:

- del 28 febbraio 2020 relativo alla rottamazione *ter*;
- del 31 marzo 2020 in materia di "saldo e stralcio".

INCENTIVI PER LE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E NATURA

Le persone fisiche e gli enti non commerciali che nel 2020 effettuano erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare misure a sostegno dell'emergenza COVID-19 in favore di Stato, Regioni, enti territoriali e altri enti pubblici, associazioni e fondazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro, potranno fruire di una **detrazione lorda d'imposta del 30%**, con un importo massimo della detrazione pari a euro 30.000.

Il Decreto estende la disposizione dell'art. 27 della L. n. 133/1999 alle erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate al contrasto dell'emergenza COVID-19, effettuate nell'anno 2020 da soggetti titolari di reddito d'impresa.

In virtù di tale estensione, le erogazioni in denaro e in natura risultano **deducibili dal reddito d'impresa**, mentre ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive risultano deducibili nell'esercizio in cui viene effettuato il versamento.

Le erogazioni effettuate per le finalità di cui sopra non sono soggette all'imposta sulle donazioni.

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del COVID-19, viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un **credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria C/1** (negozi e botteghe). L'agevolazione non spetta alle attività di commercio al dettaglio indicate all'allegato 1⁽²⁾ del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e a quelle relative ai servizi per la persona indicate all'allegato 2⁽³⁾ del decreto suddetto.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 attraverso l'istituto di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 e secondo i limiti quantitativi ivi indicati.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Come misura di contrasto alla diffusione del COVID-19 viene riconosciuto a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

Il credito spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario.

Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a euro 50 milioni per l'anno 2020.

CONTATTI

Tax Team
tax@lcalex.it



¹ Imprese ed esercenti arti o professioni con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto non abbiano percepito ricavi o compensi superiori a euro 400 mila.

² Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Mini-mercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico.

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione.

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Farmacie.

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale.

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici.

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet.

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione.

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono.

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

³ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia.

Attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie.

Servizi di pompe funebri e attività connesse.